SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

n. 63

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 al 12 novembre 2014)

INDICE

BIGNAMI ed altri: sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei nei concorsi per l'accesso alla carriera diplomatica (4-02804) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)Pag. 1641

GIBIINO: sulla necessità di superare l'operazione "Mare nostrum" e di collaborazione con l'Europa per la gestione dei flussi migratori (4-02143) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 1645

sulla necessità di superare l'operazione "Mare nostrum" e di collaborazione con l'Europa per la gestione dei flussi migratori (4-02422) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 1647

GIBIINO ed altri: sulla necessità di superare l'operazione "Mare nostrum" e di collaborazione con l'Europa per la gestione dei flussi migratori (4-02568) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 1648

GUERRA ed altri: sul rispetto dei diritti degli omosessuali in Africa (4-02811) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*) 1653

LO GIUDICE ed altri: sul diniego di visto a familiari di componenti di una coppia dello stesso sesso (4-02581) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*) 1657

MARINELLO: sui protocolli medici adottati dall'azienda ospedaliera di Livorno nella cura dei pazienti oncologici (4-02456) (risp. LORENZIN, *ministro della salute*) 1663

PAGLIARI: sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei nei concorsi per l'accesso alla carriera diplomatica (4-02812) (risp. PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*) 1665

ROSSI Maurizio, MINZOLINI: sull'adeguamento delle infrastrutture viarie della Liguria (4-02564) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 1669

BIGNAMI, MUSSINI, PEPE. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

il Ministero degli affari esteri con decreto n. 5015/169/BIS del 4 aprile 2014 ha bandito un concorso per titoli ed esami a 35 posti di segretario di legazione in prova;

il decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, all'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, stabilisce che: «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza»;

la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 21 novembre 2013, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", richiama all'osservanza di quanto sopra esposto tutte le pubbliche amministrazioni; al punto 3.1 precisa infatti che: «Sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei, vigenti e approvate dal 1° gennaio 2007, c'è un vincolo, previsto dal legislatore, allo scorrimento delle stesse rispetto all'avvio di nuove procedure concorsuali. Sulle graduatorie vigenti ma anteriori alla predetta data il vincolo non è previsto e, quindi, la scelta dello scorrimento o dell'avvio di una nuova procedura concorsuale è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione»;

con la sentenza n. 10375 del 3 dicembre 2013, il Tar del Lazio ha stabilito che tale disposizione può essere applicata a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo ed oggettivo;

ciò premesso, anche il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, prima di indire nuovi concorsi, avrebbe preliminarmente a parere degli interroganti dovuto scorrere le vigenti graduatorie e inquadrare gli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale n.

5015/169/BIS l'8 aprile 2014, prima di avviare una nuova procedura selettiva, come invece è accaduto ad aprile 2014;

a parere degli interroganti non può essere considerato un impedimento allo scorrimento delle graduatorie il decreto-legge del 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, che autorizzava il Ministero degli affari esteri, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei 5 anni 2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova;

constatato che a quanto risulta agli interroganti:

negli anni tra il 2008 ed il 2010 il Ministero ha proceduto allo scorrimento parziale delle graduatorie del concorso diplomatico, procedura che invece non ha seguito per gli idonei del concorso del 2013, seppur in presenza di una disposizione di legge che vincolasse in tal senso;

considerando la normativa di settore della carriera diplomatica, l'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, stabilisce che: «Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni», pertanto l'ordinamento del concorso diplomatico non può essere considerato *lex specialis* rispetto alle disposizioni generali dello Stato, in quanto lo stesso regolamento rinvia ad esse;

il concorso per la carriera diplomatica negli ultimi anni è stato oggetto di numerose vertenze giudiziarie, non soltanto per la questione dello scorrimento delle graduatorie, ma anche a causa di altre irregolarità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se non ritengano opportuno stabilizzare gli idonei del concorso diplomatico del 2013, nel rispetto della normativa vigente.

(4-02804)

(8 ottobre 2014)

RISPOSTA. - La carriera diplomatica è una carriera dello Stato retta da un ordinamento speciale (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni), in ragione, tra l'altro, delle specificità del percorso professionale e delle funzioni ricoperte dal personale diplomatico nel servizio all'estero.

L'esercizio concorsuale del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale per l'accesso alla carriera diplomatica è da sempre improntato alla ricerca di funzionari con il più alto livello di preparazione ed aggiornamento, in linea con il prioritario principio di massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Per garantire il raggiungimento di tale obiettivo, il concorso si tiene in linea di principio con cadenza annuale. Per il periodo 2010-2014, tale cadenza è stata disposta dal decreto-legge n. 1 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010, che ha stabilito per il concorso diplomatico una deroga al regime generale del blocco del *turnover*.

Solo in rarissime e specifiche occasioni l'amministrazione degli affari esteri ha fatto ricorso all'assorbimento di idonei non vincitori di graduatorie vigenti, ad esempio relativamente al concorso diplomatico 2010, per esigenze derivanti da sopravvenute e straordinarie necessità lavorative di risorse umane, a vari fattori come l'accresciuta partecipazione da parte delle diplomazie nazionali al Servizio europeo di azione esterna (SEAE). Nel 2009, inoltre, non si era potuto tenere alcun concorso diplomatico considerate le insufficienti risorse finanziarie allora disponibili e quindi l'impossibilità ai sensi delle normative vigenti di bandire il concorso.

Il *modus operandi* concorsuale del Ministero trova il suo fondamento sia nella normativa che nella giurisprudenza in materia.

Come noto, l'art. 4.3 del decreto-legge n. 101 del 2013 subordina l'avvio di nuove procedure concorsuali all'esistenza di una specifica autorizzazione. Nel caso dell'amministrazione degli affari esteri tale autorizzazione esiste già, e risiede nella normativa speciale di cui al decreto-legge n. 1 del 2010 che, come noto, in deroga al blocco del *turnover* nella pubblica amministrazione e come anche ricordato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia, nel corso di un recente *question time* alla Camera dei deputati, legittima il Ministero non solo a bandire annualmente concorsi ma anche ad assumere segretari di legazione in prova per la carriera diplomatica sino ad un numero di 35 unità, annualmente, e per il quinquennio 2010-2014.

In altre parole, la normativa del 2013 non ha aggiunto alcunché rispetto alle determinazioni del legislatore del 2010 sulla legittimità dell'indizione di nuovi concorsi da parte del Ministero. Anzi, la legge n. 125 del 2013 ne ha confermato i contenuti relativamente alla presenza di una previa, necessaria e speciale autorizzazione normativa per porre in essere un nuovo esercizio concorsuale.

In parallelo con il riscontro di tipo normativo, la legittimità dell'azione ministeriale è stata ribadita a più riprese anche dalla giustizia amministrativa che, oggi, attraverso le sue ripetute determinazioni ha oramai prodotto un orientamento consolidato a favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il Consiglio di Stato (con l'adunanza plenaria n. 14 del 2011, e successivamente con sentenze del 2013 e del 2014) e il TAR (con sentenza del 2014), nel quadro di una serie di determinazioni a favore del Ministero degli affari esteri relative a ricorsi (respinti) presentati da idonei non vincitori dei concorsi 2010, 2011 e 2012, hanno ripetutamente confermato la specialità normativa del Ministero (non solo in relazione al decreto-legge n. 1 del 2010 ma altresì al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967), legandola alle peculiarità proprie della carriera e dei meccanismi specifici di crescita professionale in essa previsti.

Tale specialità, che proprio ai sensi dell'adunanza plenaria n. 14 del 2011 del Consiglio di Stato impone al Ministero l'obbligo primario di bandire nuovi concorsi prima di un eventuale assorbimento di idonei non vincitori, è stata ribadita dalla giustizia amministrativa nel 2014 in due sentenze: quindi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2013, a dimostrazione e riprova che con quest'ultima normativa non vi è stata alcuna novella sostanziale se non la conferma implicita della completa legittimità dell'azione dell'amministrazione.

Per quanto riguarda il richiamo all'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 del 2008 per affermare la non specialità della carriera diplomatica si fa presente che tale disposizione ha carattere regolamentare e non legislativo e conferma la specialità del concorso diplomatico, stabilendo che le disposizioni generali sui concorsi pubblici si applicano solo in via residuale, per quanto non previsto dalle disposizioni speciali sul concorso diplomatico. In ogni caso, allorché, il giudice amministrativo ha riconosciuto la specialità del concorso diplomatico, non lo ha fatto in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, bensì al decreto-legge n. 1 del 2010 e all'ordinamento della carriera diplomatica (e, quindi, al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967).

Per quanto riguarda infine i contenziosi concernenti il concorso diplomatico, essi hanno riguardato soltanto due aspetti della procedura. Da una parte, vi sono stati ricorsi di concorrenti che, esclusi dal concorso in

quanto risultati non idonei all'esito della prova attitudinale, chiedevano l'ammissione, in via cautelare, alle successive prove scritte. Dall'altra, vi sono stati quei ricorsi di candidati risultati idonei non vincitori che, in luogo dell'indizione di un nuovo concorso diplomatico, chiedevano lo scorrimento delle graduatorie preesistenti.

In entrambi i casi, tali contenziosi hanno sempre visto il rigetto delle pretese avversarie, a conferma della correttezza e della legittimità dell'operato del Ministero.

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
PISTELLI

(12 novembre 2014)

GIBIINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e della salute.* - Premesso che:

a partire dal 18 ottobre 2013 il Governo italiano ha dato il via alla missione denominata "Mare nostrum", per affrontare l'emergenza degli sbarchi di profughi e clandestini, che giornalmente si verificano lungo le coste italiane;

in occasione della presentazione dell'operazione, il Ministro dell'interno, Angelino Alfano, affermò che il pattugliamento delle coste e l'azione congiunta della magistratura e della polizia giudiziaria avrebbero avuto un ruolo deterrente nei confronti dei criminali responsabili del traffico dei migranti nel canale di Sicilia;

anche il Ministro della difesa *pro tempore* Mario Mauro, mostrò assoluto parere favorevole alla missione, sottolineando la possibilità per il nostro Paese di mandare un messaggio chiaro e forte ai trafficanti di disperati;

considerato che:

l'operazione "Mare nostrum", nata per fronteggiare l'annosa questione degli sbarchi nel canale di Sicilia, si è rivelata sin dai primi momenti dannosa per l'isola e per l'intero Paese, di fatto autorizzando e addirittura incoraggiando il traffico di esseri umani via mare;

l'operazione ha un peso enorme sulle casse dello Stato e costringe i siciliani a vivere in una situazione di continua emergenza;

le strutture di prima accoglienza sono inadeguate ad accogliere un flusso così intenso di migranti;

le strutture sanitarie, preposte all'assistenza e alla cura dei migranti, sono insufficienti e anch'esse inadeguate;

è accertato il rischio di diffusione di epidemie, poiché le forze dell'ordine e il personale sanitario dedicato, nonostante gli enormi sforzi profusi, non riescono a controllare lo stato di salute e gli spostamenti sul territorio dei migranti;

l'allarme lanciato il 30 aprile 2014 da Giovanni Pinto, direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell'interno, racconta uno scenario drammatico e insostenibile con prospettive apocalittiche, mentre l'Europa finge che nulla accada;

tale silenzio e immobilismo non sono assolutamente accettabili, in quanto centinaia di migliaia di persone potrebbero raggiungere a breve le nostre coste dall'Africa;

tenuto conto che:

la questione degli sbarchi di profughi e clandestini era stata affrontata e risolta dal IV Governo Berlusconi, grazie all'intesa raggiunta con gli allora *leader* dei Paesi nordafricani, da dove salpavano e tuttora salpano con maggior frequenza i barconi di immigrati che venivano fermati alla partenza;

oggi il Governo in carica si trova immobile, senza strategia se non quella di mantenere in vita un'operazione che si sta rivelando dannosa per il nostro Paese e per gli stessi migranti, costretti anch'essi a vivere in condizioni di assoluta precarietà,

si chiede di sapere:

quale sia il piano del Governo per porre reale rimedio all'emergenza sbarchi;

come intenda garantire la sicurezza delle nostre popolazioni;

se ritenga che l'Unione europea debba decidersi a sostenere concretamente un'emergenza considerata sino ad oggi solo italiana.

(4-02143)

(6 maggio 2014)

GIBIINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

sono oltre 5.000 gli immigrati soccorsi nelle ultime 48 ore dalle navi della Marina militare italiana inserite nel dispositivo aeronavale interforze "Mare nostrum" nel canale di Sicilia;

da notizie di stampa si è appreso che su uno dei barconi, approdati il 1° luglio 2014 al largo di Siracusa, sarebbero stati rinvenuti i cadaveri di una trentina di persone che si trovavano probabilmente nella stiva di prua di un peschereccio accostato dalla fregata "Grecale", con a bordo 566 profughi;

secondo le prime indagini i migranti deceduti sarebbero caduti nel locale motori e avrebbero respirato i gas di scarico e proprio l'impraticabilità dei locali ha impedito il celere recupero delle salme;

contestualmente a detta sciagura è stata dirottata su Catania la nave "Orione" con 396 migranti a bordo: un cambiamento di programma dovuto alla presenza di un sospetto caso di vaiolo, malattia infettiva che richiede l'isolamento e la quarantena di tutte le persone venute a contatto con il malato;

la persona presumibilmente infetta è stata successivamente trasportata in elicottero all'ospedale "Spallanzani" di Roma, per gli accertamenti di rito al fine di verificare se si tratti di vaiolo o di varicella;

sono attese altresì l'arrivo della nave anfibia "San Giorgio" con 1.170 persone a bordo, il pattugliatore d'altura "Dattilo" della Guardia costiera con altri 1.096 extracomunitari e la rifornitrice "Etna" con altri 1.044 immigrati. Giungeranno inoltre il pattugliatore "Orione" con 396 immigrati e il mercantile "Mare Atlantic" con altri 235;

risulta agli interroganti anche l'arrivo della nave "Uberto Diciotti" della Guardia costiera con a bordo 1.093 migranti soccorsi;

il sindacato autonomo di polizia (Sap) dopo che ben 5 agenti di polizia in servizio a Catania sono risultati positivi al *test* di Mantoux, la pro-

va di *screening* che attesta l'infezione della tubercolosi, ha intrapreso azioni legali contro il Ministro dell'interno, Angelino Alfano;

purtroppo il grido d'allarme lanciato dal Sap potrebbe non produrre gli effetti desiderati, considerato che non è la prima volta che agenti in servizio, per far fronte agli ingenti sbarchi, risultino positivi alla tubercolosi: già ai primi di giugno 2014 una decina di militari impegnati nelle operazioni erano risultati positivi al *test*,

considerato che:

con precedente interrogazione 4-02143, il primo firmatario del presente atto aveva denunciato la grave e perdurante situazione in corso, senza ottenere alcuna risposta;

la mozione 1-00272, a firma Zanda e altri, approvata il 12 giugno 2014, ha impegnato il Governo a prevedere il superamento dell'operazione "Mare nostrum", che non ha potuto in alcun modo costituire la soluzione definitiva al problema degli sbarchi clandestini,

si chiede di sapere quali orientamenti il Governo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per provvedere al reale superamento dell'operazione "Mare nostrum" e porre fine all'annosa questione degli sbarchi clandestini nelle coste siciliane.

(4-02422)

(2 luglio 2014)

GIBIINO, SCOMA, RUVOLO, MAURO Giovanni, SCILIPOTI, COMPAGNONE, SCAVONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

l'operazione militare e umanitaria nel mar Mediterraneo meridionale denominata "Mare nostrum" è iniziata il 18 ottobre 2013 per fronteggiare lo stato di emergenza in corso nello Stretto di Sicilia, dovuto all'eccezionale afflusso di migranti;

tale operazione consiste nel potenziamento del dispositivo di controllo dei flussi migratori già attivo nell'ambito della missione "Constant Vigilance", che la Marina militare svolge dal 2004 con una nave che incrocia permanentemente nello Stretto di Sicilia e con aeromobili da pattugliamento marittimo;

l'operazione "Mare nostrum" avrebbe dovuto altresì svolgere una duplice funzione: garantire la salvaguardia della vita in mare e assicurare alla giustizia tutti coloro che lucrassero sul traffico illegale di migranti;

purtroppo però "Mare nostrum" si è rivelata sin dai primi momenti dannosa per la Sicilia e per l'intero Paese, autorizzando e addirittura incoraggiando il traffico di esseri umani via mare, nonché pesando enormemente sulle casse dello Stato;

tali considerazioni sono state più volte sostenute e segnalate dall'interrogante con precedenti atti di sindacato ispettivo (4-02143 e 4-02422) che ancor oggi non hanno ottenuto risposta;

considerato che:

la mancanza di un massiccio intervento europeo e di una regia nazionale che gestisca l'emergenza sovraesposta hanno fatto sì che, in pochi mesi, l'operazione "Mare nostrum" abbia raggiunto un costo economico e sociale insostenibile per il nostro Paese;

da notizie giunte agli interroganti le centinaia di vittime degli ultimi mesi non sono servite a nulla: tre milioni di persone sembrerebbero pronte a partire dalla Libia verso le coste italiane;

dall'inizio del 2014 sono sbarcati quasi 70.000 profughi. Dalle stime del Ministero dell'interno 20.000 persone, perlopiù siriane, hanno proseguito il viaggio verso il Nord Europa, mentre 50.000 sono rimaste in Italia. Per assisterle, finora, sono stati spesi 600 milioni di euro ma, procedendo in questa maniera, entro la fine del 2014, si supererà quota 120.000 sbarchi e il costo totale potrebbe raggiungere un miliardo di euro;

in data 12 giugno 2014 il Senato ha approvato la mozione 1-00272 (presentata dal senatore Zanda e altri), che impegnava il Governo a "verificare ogni necessaria iniziativa che potesse consentire il superamento dell'operazione Mare nostrum, poiché non può in alcun modo costituire la soluzione definitiva al drammatico problema degli sbarchi" nonché "ad evidenziare, nell'ambito del Consiglio europeo, come il nostro Paese sostenesse una pressione migratoria straordinariamente elevata, favorita da organizzazioni criminali, e come questa situazione dovesse essere affrontata con azioni comuni di Governo del fenomeno da parte dell'Unione europea";

a distanza di quasi 2 mesi dal citato atto di sindacato ispettivo non è stata presa alcuna decisione volta al superamento dell'operazione e ad un intervento dell'Unione europea; tutt'al più si è paventata l'ipotesi di rifinanziare ulteriormente la missione con 60 milioni di euro a spese dello Stato italiano;

a giudizio degli interroganti quanto esposto in premessa ha del paradossale. È giunto perciò il momento di sospendere un'operazione che ha dimostrato ampiamente di non funzionare e della quale l'aula di palazzo Madama aveva già chiesto il suo superamento,

si chiede di sapere:

per quali ragioni il Governo Renzi si senta legittimato a disattendere le scelte del Parlamento;

quali orientamenti intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché l'Unione europea si assuma le proprie enormi responsabilità, e subentri al nostro Paese nella sorveglianza del Canale di Sicilia e nel contrasto all'esodo di migranti clandestini.

(4-02568)

(29 luglio 2014)

RISPOSTA.(*) - Con le interrogazioni 4-02143, 4-02422 e 4-02568, è stata posta una serie di problemi e di quesiti riferiti all'eccezionale flusso migratorio che sta interessando l'Italia.

Al fine di fronteggiare tale emergenza, il 1° novembre 2014 ha avuto inizio un'operazione di Frontex, denominata "Triton", che ha assorbito 2 missioni europee già in atto, "Hermes" ed "Aeneas". Con ciò la missione "Mare nostrum" sarà rapidamente dismessa. Vi sarà un periodo di coesistenza tra le 2 operazioni, ma sarà limitato alla sola fase di avvio di Triton.

Si ritiene di poter ascrivere tale risultato alla perseveranza del Governo italiano, che ha saputo creare attenzione e consenso intorno alla propria proposta di una gestione rinforzata delle frontiere esterne dell'unione, in particolare di quelle del Mediterraneo centrale, da realizzare attraverso il consolidamento della presenza e la *leadership* dell'agenzia Frontex, opportunamente potenziata nelle sue capacità operative e nella sua dotazione finanziaria e altrettanto opportunamente sostenuta nella sua azione dagli Stati membri.

Entrando nel dettaglio di Triton, si rappresenta preliminarmente che, al fine di consentire lo svolgimento dell'operazione, il *budget* di Frontex verrà opportunamente incrementato con uno stanziamento aggiuntivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015. Si informa, inoltre, che al momento sono

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

18, oltre all'Italia, gli Stati che hanno assicurato la partecipazione all'operazione medesima, alcuni con assetti aerei e navali, altri fornendo propri esperti. L'agenzia Frontex ha già messo a punto il piano operativo dell'iniziativa, che è stato predisposto sulla base delle disponibilità offerte, in termini di risorse umane e strumentali, e tenendo conto dei costi stimati in 3 milioni di euro.

Il principale obiettivo di Triton consiste nel contrastare l'immigrazione irregolare e le attività di traffico di esseri umani e, a tal fine, le sue navi fisseranno la linea di pattugliamento a 30 miglia dalle coste italiane.

L'Italia continuerà ad adempiere il dovere di ricerca e salvataggio a cui sono tenuti tutti gli Stati, sulla base del diritto internazionale della navigazione e delle elementari regole del diritto umanitario, ma l'operazione Mare nostrum sarà gradualmente chiusa.

Il rafforzamento dei controlli delle frontiere esterne dell'unione, attraverso l'azione di Frontex, è solo uno dei punti cardine della nuova strategia europea, e, quindi, italiana, di gestione dei flussi migratori. Ad esso se ne affiancano altri due: il miglioramento della cooperazione con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi e la piena attuazione del sistema comune europeo di asilo.

Sul primo versante, l'Italia è da sempre in prima linea, avendo privilegiato la sottoscrizione di accordi di tale tipo in particolare con i Paesi del nord Africa (Tunisia, Libia e Egitto) e dell'Africa sub-sahariana (Niger, Nigeria e Gambia), nell'intento di attuare specifici programmi di assistenza tecnica a beneficio delle forze di polizia di quegli Stati.

Nello stesso ambito, il Governo riconnette fondamentale importanza anche allo sviluppo dei partenariati di mobilità, dei programmi di protezione regionale e dei processi regionali, strumenti indispensabili a portare l'azione dell'Europa direttamente nelle aree di origine del fenomeno migratorio. In proposito, si comunica che, in aggiunta ai partenariati con il Marocco e la Tunisia, già operativi, è stato firmato, a margine del Consiglio GAI di Lussemburgo del 9-10 ottobre 2014, anche quello con la Giordania.

Per ciò che attiene ai processi regionali, un ulteriore impulso potrà venire dalla IV Conferenza ministeriale euro-africana su migrazione e sviluppo che l'Italia ospiterà a Roma il 27 novembre, nel quadro del "Processo di Rabat", un foro di dialogo tra l'Unione europea e i Paesi dell'Africa occidentale, centrale e mediterranea sul temi migratori. Il Governo italiano sta inoltre promuovendo l'avvio e lo sviluppo del "Processo di Khartoum", analogo foro di dialogo, stavolta, con i Paesi dell'Africa orientale.

Quanto al secondo versante, cioè all'attuazione del sistema comune europeo di asilo, le priorità individuate dall'Unione europea riguardano l'intensificazione delle attività di identificazione dei migranti e la costruzione di sistemi di accoglienza flessibili, in grado di rispondere ai flussi migratori improvvisi.

Sul primo aspetto, il Ministero ha già disposto un vigoroso giro di vite nel sistema di sicurezza, per rispondere in modo più efficace alle esigenze del fotosegnalamento, della registrazione e della raccolta delle impronte digitali dei migranti, anche al fine di contrastare i tentativi di aggirare il sistema Eurodac, perpetrati dalla rete dei trafficanti.

Sempre nell'ottica del contrasto degli interessi criminali si colloca l'operazione "Mos Maiorum", che si è svolta dal 13 al 26 ottobre 2014, con il coordinamento italiano e il contributo di Frontex. L'iniziativa, che ha coinvolto varie polizie europee, è stata finalizzata in particolare a realizzare una mappatura di tutte le rotte delle attività di *trafficking* delle organizzazioni criminali, identificando i mezzi di trasporto utilizzati e i principali luoghi di rintraccio.

Quanto all'accoglienza dei migranti, il Governo ha avviato una profonda revisione del relativo sistema, che consentirà di affrontare i flussi migratori come attività ordinaria, strutturata e programmabile, quindi al di fuori di una logica emergenziale, sulla base della concertazione tra lo Stato e il mondo delle autonomie territoriali. Il sistema sarà organizzato in 3 fasi e articolato in modo da consentire il rapido passaggio dall'una all'altra: le prime 2 fasi, di soccorso e prima accoglienza, saranno gestite dallo Stato attraverso appositi centri governativi; la terza, di seconda accoglienza, sarà gestita dal sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), con il coinvolgimento diretto degli enti locali.

La gestione del sistema è affidata al Ministero che si avvale del supporto e delle indicazioni del Tavolo di coordinamento nazionale al quale partecipano, oltre alle le amministrazioni statali interessate, la Conferenza delle Regioni, l'UPI e l'ANCI.

Analogamente, il prefetto del Comune capoluogo di regione attiva e presiede tavoli di coordinamento regionale, aperti alla partecipazione di Regione, Province e Comuni, con il compito di realizzare a livello locale le strategie operative definite dal tavolo nazionale.

Oltre a riformare il sistema dell'accoglienza, il Governo ha posto le basi anche per il suo potenziamento, attraverso congrui finanziamenti pari, per l'anno 2014, a circa 113 milioni di euro e, a regime, a circa 187 milioni di euro, questi ultimi stanziati con il disegno di legge di stabilità per il 2015 attualmente all'esame del Parlamento.

Per quanto attiene agli aspetti sanitari dell'emergenza, si assicura che i controlli sulle persone che giungono nel nostro Paese sono estremamente puntuali. Gli accertamenti sanitari da parte del personale medico e paramedico hanno inizio già a bordo delle navi e consentono di accertare, prima quindi dello sbarco sul territorio italiano, l'eventuale presenza di segni e sintomi sospetti di malattie infettive, ai sensi del regolamento sanitario internazionale dell'OMS.

Inoltre, nell'ambito del progetto "Praesidium", coordinato dal Ministero e finanziato dalla Commissione europea, i migranti, nel momento dello sbarco sul territorio italiano, sono sottoposti a un *triage* medico da parte delle aziende sanitarie locali, in collaborazione con la Croce rossa italiana.

All'ingresso nei centri di accoglienza, è effettuato uno *screening* diretto a verificare se sussistano patologie o sospetti di patologie, che non consentono la permanenza nelle strutture e che richiedono invece il ricovero in ospedale. Durante la permanenza nei centri, agli immigrati è comunque assicurata l'assistenza sanitaria, con le modalità previste dall'accordo Stato-Regioni del dicembre 2012, in collegamento con le strutture del sistema sanitario della Regione competente per territorio.

In conclusione, si ritiene che l'insieme delle iniziative testimoni un'attenzione molto alta verso l'emergenza dei flussi migratori, attenzione rivolta anche all'attenuazione delle ricadute finanziarie sui bilanci comunali. In questa logica, si colloca la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 119 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 146 del 2014, in base alla quale i Comuni siciliani maggiormente interessati dal fenomeno migratorio fruiscono per il 2104 di un allentamento del patto di stabilità interno.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANZIONE

(12 novembre 2014)

GUERRA, LO GIUDICE, AMATI, CASSON, FERRARA Elena, FORNARO, GIACOBBE, IDEM, MASTRANGELI, ORELLANA, PAGLIARI, PALERMO, VALENTINI, ZANONI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in Africa l'omosessualità viene punita con la pena di morte in Mauritania, Sudan, Somalia, Benin; con pene che vanno dai 14 anni di re-

clusione al carcere a vita in Uganda, Tanzania, Zambia, Sierra Leone; con pene fino ai 14 anni in Marocco, Tunisia, Algeria, Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Liberia, Ghana, Togo, Nigeria, Cameroon, Repubblica Centroafricana, Sud Sudan, Etiopia, Eritrea, Kenya, Burundi, Angola, Malawi, Mozambico, Zimbabwe, Botswana; Namibia, Lesotho, Swaziland applicano delle pene detentive legate all'orientamento sessuale delle persone la cui durata non sembra essere precisata nei loro ordinamenti; Ciad, Libia ed Egitto hanno delle legislazioni che non contengono disposizioni direttamente criminalizzanti l'orientamento sessuale o di genere, ma facilmente interpretabili come tali;

il 20 dicembre 2013 il Parlamento ugandese ha approvato un provvedimento che criminalizza l'omosessualità; la disposizione introduce per i recidivi il carcere a vita e configura come reato la discussione in pubblico delle tematiche relative all'omosessualità, anche tra i gruppi di attivisti per i diritti civili; è inoltre prevista la detenzione per chi non denuncia le persone omosessuali alle autorità; dal testo è stata esclusa *in extremis* la pena di morte, che invece figurava nelle intenzioni del legislatore quando il progetto di legge fu presentato in Parlamento nel 2010;

il 24 febbraio 2014, il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, dopo le resistenze iniziali, ha firmato la controversa legge che prevede l'ergastolo per gli omosessuali; l'annuncio è stato dato dalla sua portavoce, Sarah Kagingo, che lo ha definito "un passo storico";

la comunità LGBT ugandese vive da decenni in condizioni di clandestinità, subendo atti di discriminazione, violenza e aggressione gravissimi: numerosi sono i casi di omicidio, stupro o violenza fisica nei confronti degli attivisti LGBT ugandesi, come l'assassinio, nel gennaio 2011, del *leader* del movimento LGBT David Kato Kisule;

la Corte costituzionale ugandese nel luglio 2014 ha dichiarato illegittima la norma contro l'omosessualità a causa di un vizio procedurale nella fase di approvazione parlamentare;

la sentenza è giunta dopo le forti reazioni di sdegno della comunità internazionale;

considerato che:

l'agenzia Associated Press ha diffuso nei giorni scorsi la notizia dell'approvazione da parte dell'Assemblea nazionale del Gambia, dove l'omosessualità è già passibile di pene che arrivano ai 14 anni di reclusione, di una legge contro l'omosessualità che ricalca quella ugandese e che prevede come aggravanti punibili con l'ergastolo la recidività, l'esser sieropositivi, l'aver avuto rapporti con minorenni, disabili o persone che abbiano fatto uso

di droghe proibite; la legge deve ancora essere promulgata dal Presidente del Gambia Yahya Jammeh;

è in attesa di essere promulgata in Ciad una disposizione che introduce esplicitamente nel nuovo codice penale pene dai 5 ai 20 anni di reclusione per i "colpevoli di omosessualità",

si chiede di sapere:

se il Governo intenda manifestare ai Governi del Gambia e del Ciad la sua ferma protesta per la criminalizzazione dell'omosessualità e le persecuzioni subite dalle rispettive comunità LGBT, sia in sede di relazioni bilaterali che attraverso i fori e le organizzazioni internazionali e regionali;

se non ritenga necessario rivedere gli aiuti allo sviluppo nei confronti del Ciad e del Gambia, vincolandoli al rispetto dei diritti umani fondamentali;

se intenda portare la questione all'attenzione dell'Unione europea ed in particolare al Consiglio degli affari esteri dell'Unione europea;

se intenda vincolare gli aiuti allo sviluppo e alla cooperazione internazionale al rispetto dei diritti umani ed in particolare dei diritti e alla tutela della sicurezza delle minoranze più facilmente esposte a discriminazioni e violenza;

se intenda, nell'ambito delle iniziative politico-diplomatiche, commerciali e di aiuto allo sviluppo rivolte al continente africano, porre il tema dei diritti umani delle persone LGBT, sia nelle relazioni bilaterali che in quelle multilaterali attraverso i fori e le organizzazioni internazionali, regionali e *sub*-regionali dell'area.

(4-02811)

(9 ottobre 2014)

RISPOSTA. - L'Italia persegue con convinzione la promozione e la protezione dei diritti umani di tutti gli individui e condanna ogni tipo di discriminazione, ivi inclusa quella contro le persone LGBTI. L'impegno italiano in questo ambito si esplica in stretto coordinamento con i *partner* europei sia sul piano bilaterale, sia nell'ambito delle Nazioni Unite e degli altri fori multilaterali attivi sul tema, come il Consiglio d'Europa.

La protezione dei diritti delle persone LGBTI è da tempo una priorità dell'Unione europea ed è a tal fine inserita nello "EU strategic fra-

mework and action plan on human rights", adottato nel 2012. Nel giugno 2013, inoltre, la UE ha adottato specifiche linee guida sui diritti LGBTI, che forniscono ai funzionari delle istituzioni europee e agli Stati membri indicazioni di taglio operativo nei rapporti con i Paesi terzi.

Le questioni relative ai diritti delle persone LGBTI sono affrontate dall'UE in primo luogo nel *volet* diritti umani dei dialoghi politici, condotti periodicamente con singoli Governi africani. In tale sede, i rappresentati europei non mancano, ove pertinente, di sollevare la preoccupazione per l'adozione di legislazioni discriminatorie e lesive dei diritti delle persone LGBTI. Poiché si tratta di forme di dialogo complesse e suscettibili di facili strumentalizzazioni, la UE cerca di evitare eventuali scontri valoriali con i *partner* africani, promuovendo i diritti delle persone LGBTI, come parte integrante delle azioni di tutela dei diritti di tutti gli individui e di lotta contro ogni discriminazione, in particolare di minoranze e gruppi più vulnerabili.

Le relazioni con Gambia e Ciad si inseriscono, in particolare, nel più ampio contesto dell'accordo di Cotonou. Il quadro giuridico delineato da tale accordo prevede una procedura di dialogo e consultazione, disciplinata dagli articoli 8 e 9, che si coniuga con l'art. 96, cosiddetta clausola democratica. Di fronte ad una violazione dei principi essenziali, in particolare in caso di violazione dei diritti dell'uomo, dei principi democratici e dello Stato di diritto da parte dei Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), l'UE può invitare le autorità del Paese interessato a formali consultazioni. Qualora queste ultime non siano risolutive, l'UE (su decisione del Consiglio) può adottare misure appropriate, che si sostanziano in una sospensione delle attività di cooperazione, ma senza toccare quei programmi che non passino per il canale governativo e siano di diretto beneficio per la popolazione civile dei Paesi ACP. In tale ottica, ad esempio, finora l'applicazione dell'art. 96 non ha mai portato alla sospensione dei progetti della UE attuati in materia di salute, istruzione, eradicazione della povertà.

La tutela dei diritti LGBTI è anche oggetto di ripetute dichiarazioni delle istituzioni europee, che hanno in più occasioni espresso ferma condanna delle legislazioni lesive dei diritti delle persone LGBTI e delle dichiarazioni omofobe, oltre che degli episodi di violenza contro gli omossessuali, registrati in alcuni Paesi.

Nei confronti del Gambia, si ricorda la dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Ashton, contro le dichiarazioni del presidente Jammeh del febbraio 2014. La situazione in Gambia è stata appena esaminata nell'ambito dell'esercizio periodico di monitoraggio sullo stato di rispetto dei diritti umani ("Universal periodic review", UPR) da parte del Consiglio diritti umani dell'ONU a Ginevra. Si è trattato di un'occasione propizia per richiamare il Paese africano alla necessità di assicurare la protezione dei diritti umani delle persone omosessuali, raccomandando al contempo l'abolizione della legislazione che criminalizza l'omosessualità. Si sottolinea che l'UE, che ha raffreddato il

dialogo con il Paese proprio per il mancato rispetto dei diritti umani, ha subordinato lo sblocco di finanziamenti a favore del Gambia ai risultati della UPR.

In riferimento al ruolo della cooperazione allo sviluppo italiana nel promuovere la difesa dei diritti delle persone LGBTI e sanzionare eventuali discriminazioni, l'attenzione alla qualità del contesto politico, democratico, e al rispetto dei diritti umani costituisce una priorità in base alle linee guida 2014-2016. Gambia e Ciad, Paesi dove non sono presenti nostre ambasciate, non sono attualmente destinatari di programmi bilaterali. La cooperazione italiana è intervenuta in tali Paesi in anni recenti solo con iniziative di emergenza in risposta a crisi umanitarie, ispirandosi ai principi dell'aiuto umanitario sanciti dalla comunità internazionale a Stoccolma nel 2003 (Good humanitarian donorship): umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza.

Ad ogni buon fine si segnala un'iniziativa relativa ai diritti delle persone LGTBI in Uganda. Nel giugno 2014, è stato approvato un finanziamento pari a 375.000 euro (il 69,89 per cento del costo totale) in favore del progetto "Al fianco dei difensori dei diritti umani in Uganda", promosso dalla ong "Soleterre". Il progetto, che inizierà nei primi mesi del 2015, rafforzerà le capacità tecniche ed operative dei difensori dei diritti umani impegnati nella tutela dei diritti delle persone LGBTI, in termini di *advocacy*, sicurezza e valutazione del rischio, supporto alla creazione di un sistema di emergenza in risposta a situazioni di pericolo immediato.

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
PISTELLI

(7 novembre 2014)

LO GIUDICE, CASSON, CIRINNA', DALLA ZUANNA, FEDELI, GATTI, GUERRA, IDEM, LUMIA, MATTESINI, MASTRANGELI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, SIMEONI, SPILABOTTE, ZANONI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso che:

l'Italia, nonostante i numerosi richiami da parte delle istituzioni europee e le pronunzie in materia della Corte costituzionale (sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014) e della Corte di cassazione (sentenza n. 4184/2012), è uno dei pochi pesi dell'Unione europea a non aver riconosciuto legalmente le unioni fra persone dello stesso sesso né attraverso l'estensione del matrimonio civile (sul modello di Spagna, Gran Bretagna, Francia, Portogallo, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Belgio), né attraverso la previ-

sione di istituti alternativi come le unioni civili (come accade, per esempio, in Germania e Croazia);

con la sentenza n. 4184/2012 la prima sezione civile della Corte di cassazione ha riconosciuto i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, quali titolari del diritto alla vita familiare e del diritto involabile di vivere liberamente una condizione di coppia, ne ha riconosciuto l'idoneità ad adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata;

con la sentenza del 19 gennaio 2011 n. 1328 la prima sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato che il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva europea 2004/3 8/CE, in materia di esercizio del diritto alla libera circolazione del familiare di cittadino dell'Unione europea, equipara lo *status* di coniuge alla cittadinanza; ciò comporta che si estenda al matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in uno degli Stati membri dell'Unione europea la liceità della presenza del cittadino straniero nel territorio italiano;

con il decreto del 13 febbraio 2012, il Tribunale di Reggio Emilia, ha stabilito che alla luce dei Trattati europei e all'art. 9 della Carta europea dei diritti fondamentali, la nozione di matrimonio prescinde dal genere dei nubendi; ne consegue che è «coniuge» a norma del decreto legislativo n. 30 del 2007 il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea che abbia contratto matrimonio all'estero con cittadino italiano dello stesso sesso, con conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno e/o della carta di soggiorno;

con l'ordinanza del 15 gennaio 2013 il Tribunale di Pescara ha definito che la qualità di coniuge del richiedente il permesso di soggiorno attiene ad uno *status* come riconosciuto dallo Stato comunitario ove la coppia ha contratto matrimonio; ne consegue che è «coniuge» a norma del decreto legislativo n. 30 del 2007 il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea che abbia contratto matrimonio all'estero con cittadino italiano dello stesso sesso, con conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno e/o della carta di soggiorno;

a seguito delle pronunzie giurisprudenziali le questure hanno iniziato a rilasciare sul territorio nazionale permessi di soggiorno familiari di 5 anni al *partner* extracomunitario unito legalmente con un cittadino italiano dello stesso sesso, in uno dei paesi dell'Unione europea che ha riconosciuto legalmente le unioni fra persone dello stesso sesso;

il 6 agosto 2013 il Ministero degli affari esteri ha emanato una circolare applicativa delle modifiche introdotte con decreto-legge n. 89 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2011 in materia

di libera circolazione e soggiorno dei cittadini Ue e dei loro familiari, finalizzato al corretto recepimento della normativa dell'Unione europea (2004/38/CE), avente come oggetto l'eliminazione del visto nazionale quale condizione per l'ingresso in Italia dei familiari extracomunitari dei cittadini Ue;

tale circolare prevede che gli Uffici Visti non dovranno più rilasciare visti di ingresso nazionali (tipo D), per motivi familiari, ai fini di un lungo soggiorno (oltrei 90 giorni) ai cittadini stranieri familiari di cittadini UE; verificato il vincolo di parentela/coniugio con il cittadino Ue, è previsto il rilascio di un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, tipo C) per turismo con ingressi multipli;

la citata circolare estende i benefici previsti al *partner* che abbia contratto con il cittadino UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro;

il visto è un'autorizzazione concessa al cittadino straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello degli altri Paesi Schengen, per transito o per soggiorno; la competenza al rilascio dei visti emessi dall'Italia, spetta alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del luogo di residenza abituale o di origine dello straniero, che è la sola responsabile dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto;

il visto viene rilasciato a seguito della valutazione di requisiti e condizioni, che in alcuni casi possono essere dettagliatamente stabiliti dalle norme, in altri casi risultano meno definiti e quindi la valutazione da parte del responsabile dell'ufficio visti diventa per molti aspetti discrezionale;

il tema del ricongiungimento familiare è strettamente connesso al diritto alla vita familiare ribadito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 4184/2012, dalla giurisprudenza CEDU e dalla normativa europea;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

un cittadino italiano il 12 luglio 2012 si è unito legalmente in Germania, Paese membro dell'Unione europea, con un cittadino di nazionalità filippina;

la coppia è regolarmente iscritta nel registro anagrafico di Milano, città nella quale risiedono come conviventi;

l'Ambasciata italiana di Manila ha recentemente negato un visto per turismo di qualche decina di giorni alla madre e alla sorella del cittadino filippino, nonostante l'esibizione da parte delle due signore del biglietto d'andata e ritorno già acquistato, di una lettera d'invito e di una fidejussione

di 1.000 euro presentata dal cittadino italiano; nella richiesta del visto per turismo, sia le invitate che gli invitanti avevano specificato che a motivazione del viaggio c'era un legame di parentela, e un legame acquisito tra il cittadino italiano e il cittadino filippino;

l'Ambasciata e il funzionario preposto a svolgere la pratica erano stati dettagliatamente informati della natura del rapporto della coppia e del motivo del viaggio delle parenti del cittadino filippino;

i motivi addotti da parte dell'Ambasciata italiana a Manila per giustificare il diniego sarebbero la mancata prova dell'esistenza di sufficienti mezzi di sostentamento delle due signore e la possibilità che le due donne non rientrino nelle Filippine al termine del periodo di soggiorno in Italia;

alla luce di quanto riportato, il nostro Paese si ritrova in una situazione di evidente contraddizione: da un lato, il Ministero dell'interno riconosce il permesso di soggiorno al *partner* dello stesso sesso extracomunitario sposato o registrato con un cittadino italiano all'estero, mentre il Ministero degli affari esteri non rilascia un normale visto per turismo per un brevissimo periodo a 2 parenti che intendono fare visita alla coppia;

risulta evidente come il vuoto legislativo in materia di coppie di persone dello stesso sesso comporta grandi contraddizioni sul piano della vita materiale dei cittadini: se il cittadino italiano sposato in uno dei paesi UE ad un cittadino non comunitario ha il diritto a ricongiungersi con il proprio compagno, dall'altro, in assenza di una norma nazionale sulle coppie omosessuali, lo stesso non può rivendicare un legame di parentela con i membri della famiglia del proprio *partner* ai fini di un normale visto di turismo di breve durata;

la discrezionalità in materia di rilascio dei visti, stante i requisiti stabiliti dalla legge, può eventualmente comportare episodi di differente trattamento fra coppie di persone dello stesso sesso e coppie eterosessuali, su cui la Corte costituzionale con la citata sentenza 138 del 2010 ha stabilito di volere vigilare,

si chiede di sapere:

se negli uffici di Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Ministero degli affari esteri in materia di rilascio di visti turistici si applichi alle coppie di persone dello stesso sesso aventi diritto, poiché legalmente unite in uno dei paesi dell'Unione europea, un uguale trattamento rispetto alle coppie eterosessuali che hanno contratto matrimonio;

se nello specifico caso oggetto del presente atto di sindacato ispettivo non vi sia da rintracciare da parte dell'Ambasciata italiana a Manila, una

differenziazione di trattamento sulla base dell'orientamento sessuale della coppia;

se, data la recente estensione alle coppie omosessuali legalmente unite in uno dei Paesi membri dell'Ue del diritto al ricongiungimento familiare, il Ministero degli affari esteri non intenda monitorare l'attuale situazione, assicurando a tutte quelle coppie di persone dello stesso sesso che ai sensi della legge ne hanno diritto, il rispetto della normativa vigente in materia di ricongiungimento con i propri familiari.

(4-02581)

(31 luglio 2014)

RISPOSTA. - Gli uffici consolari sono tenuti ad applicare in materia di visti la normativa Schengen. In particolare, il diniego di visto a familiari di stranieri residenti in Italia deriva da indicazioni normative in molte circostanze non riconducibili ad uniforme interpretazione; in ogni caso lo *status* di convivenza dei soggetti residenti in Italia non rappresenta un motivo di diniego di visto.

L'ambasciata d'Italia a Manila usa applicare la normativa di settore con particolare rigore, in considerazione del particolare contesto migratorio in cui opera. Nel caso in questione, l'ambasciata ha esaminato le 2 richieste di visto alla luce di quanto disposto dal codice visti (regolamento (CE) n. 810/2009), emettendo i dinieghi per mancanza dei requisiti previsti, in particolare perché la situazione socio-economica e professionale delle richiedenti non offriva sufficienti garanzie sul loro effettivo rientro nelle Filippine alla scadenza del visto. Si precisa al riguardo che la stipula della fideiussione serve ad assicurare la copertura delle spese del soggiorno, ma di per sé non rappresenta una garanzia sufficiente per il rilascio dei visti. Naturalmente i precedenti dinieghi non comportano automaticamente l'impossibilità di ottenere un altro visto in futuro, a condizione che i requisiti richiesti dalla normativa in vigore siano soddisfatti appieno.

Con riguardo, poi, alla disciplina normativa interna sulla libera circolazione dei cittadini UE e quindi sulla materia dei visti, si è di fronte ad un'applicazione evolutiva della stessa, in linea con quanto auspicato nell'interrogazione.

La libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari nel territorio degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 2004/38/CE, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 30 del 2007. Tale normativa distingue 2 fattispecie principali, diverse tra loro: da un lato, lo stretto nucleo familiare che ha diritto a soggiornare su base

permanente; dall'altro, i familiari ai quali vengono offerte solo alcune facilitazioni all'ingresso.

Agli stranieri che partecipano allo stretto nucleo familiare e che hanno diritto a soggiornare permanentemente all'interno dell'Unione, viene rilasciato, ove necessario, un visto Schengen (di corto soggiorno) per turismo, valido per attraversare le frontiere ed entrare in Italia, dove è poi possibile rivolgersi alle questure per il rilascio della carta di soggiorno per familiare UE. La direttiva europea ricomprende nello stretto nucleo familiare del cittadino UE anche il *partner* che abbia contratto un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio, e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione nazionale. Sebbene il legislatore italiano non sia intervenuto in materia, e quindi le unioni civili concluse in un altro Stato membro non producano effetti giuridici nel nostro ordinamento nazionale, si è assistito ad un'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale in materia a tutela della vita familiare e di coppia anche nei casi di *partner* dello stesso sesso.

Sulla base di tale orientamento, il diritto all'ingresso e al soggiorno è garantito anche ai *partner* dello stesso sesso ai quali, al pari delle altre categorie di stranieri appartenenti allo stretto nucleo familiare del cittadino italiano UE, le nostre sedi rilasciano visti Schengen per l'ingresso nel territorio nazionale. Una volta in Italia, gli aventi diritto possono chiedere il titolo di soggiorno ai competenti uffici del Ministero dell'interno. Non appare, dunque, esserci contraddizione in materia nell'operato dei due dicasteri.

La categoria di coloro in favore dei quali vengono previste forme agevolate di ingresso e soggiorno comprende ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, a condizione che sia a carico o convivente con il cittadino UE o nel caso in cui sussistano gravi motivi di salute che ne giustifichino l'ingresso; vengono inoltre inclusi i *partner* che abbiano una relazione stabile debitamente attestata. Al contrario del caso precedente, per queste persone non si stabilisce un diritto automatico all'ingresso e al soggiorno e la direttiva europea rimanda alla legislazione nazionale, nell'ottica di preservare l'unità della famiglia in senso più ampio e senza discriminazione in base alla nazionalità, tenendo conto anche della relazione familiare o di qualsiasi altra circostanza, quale la dipendenza finanziaria o fisica.

Sulla base di tali principi, gli uffici consolari hanno ricevuto indicazioni di garantire un trattamento agevolato alle richieste dei parenti, in senso esteso, dei cittadini italiani UE e dei loro stretti familiari; la valutazione della pratica, tuttavia, deve sempre avvenire alla luce di quanto previsto dalla normativa in materia di visti Schengen. Ulteriori agevolazioni sono previste dal decreto interministeriale n. 850 del 2011, nella parte in cui disciplina i visti per turismo, disponendo che, per i parenti entro il secondo grado in possesso dei requisiti previsti, si prescinda dalla valutazione del ri-

schio migratorio. Si tratta, però, in questo caso dei parenti di cittadini italiani UE, e non anche di quelli dei loro familiari.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale
GIRO

(5 novembre 2014)

MARINELLO. - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nell'ottobre del 2006, come cita un articolo del quotidiano "La Nazione" del 25 giugno 2014, una paziente, la signora Cosima, scopre di avere un tumore al polmone con metastasi al cervello e la prognosi è terribile: 6 mesi di vita;

da quell'autunno tragico sono trascorsi 8 anni e Cosima lotta contro la malattia, ma può ancora sognare e stare accanto ai suoi familiari;

questo supplemento di vita, da quanto si apprende, sarebbe frutto dei successi delle sperimentazioni cliniche fiore all'occhiello, fino al gennaio 2014, del Dipartimento di oncologia dell'ospedale di Livorno;

purtroppo risulta che queste sperimentazioni cliniche siano state interrotte, dal momento che la direzione sanitaria ne ha bloccato i progetti in quanto, afferma il direttore sanitario Carlo Giustarini, il "numero di studi clinici è eccessivo per un'azienda territoriale come quella di Livorno", nonostante che per il Servizio sanitario nazionale siano a "costo zero";

questa scelta pare alquanto opinabile come sostiene anche il primario del reparto oncologico Federico Cappuzzo e la sua *équipe*. Una scelta che soprattutto ha messo in allarme i pazienti e i familiari che hanno visto nel corso degli anni, grazie ai protocolli innovativi impiegati, i notevoli miglioramenti fisici raggiunti;

ritenuto che, a parere dell'interrogante:

in un momento economico delicato come quello che sta passando il nostro Paese, ivi compreso il nostro Sistema sanitario nazionale, tagliare queste tipologie di cure sperimentali, che, da quanto risulta, non appaiono gravare economicamente sulle casse del Servizio sanitario nazionale, appare in evidente controtendenza con le manovre di *spending review* che il Governo sta mettendo in atto;

inoltre, questa interruzione vorrebbe dire cancellare la speranza di chi è colpito da malattie terribili come i tumori. Se la signora Cosima oggi è ancora in vita lo dobbiamo ai metodi innovativi sperimentati nel reparto di oncologia dell'ospedale di Livorno dal professor Cappuzzo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, visti gli ottimi risultati riscontrati nel corso degli anni dal professor Cappuzzo e dalla sua *équipe*, di attivare tutte le necessarie procedure al fine di voler approfondire, attraverso un'accurata ispezione, la bontà di tali protocolli, attività questa finalizzata a garantire continuità alla promozione delle sperimentazioni cliniche ad oggi interrotte dalla direzione sanitaria dell'Ospedale di Livorno.

(4-02456)

(9 luglio 2014)

RISPOSTA. - Si risponde sulla base degli elementi che la Prefettura di Livorno ha acquisito presso la direzione sanitaria dell'azienda USL 6 di Livorno, che ha precisato che, in tutti i presidi ospedalieri in essa presenti e, quindi, anche nell'ospedale di Livorno, sono sempre stati e sono disponibili senza alcuna limitazione tutti i farmaci oncologici registrati in Italia ed inseriti nella farmacopea ufficiale della Repubblica. La garanzia per i cittadini di potersi curare nelle strutture territoriali utilizzando tutti i farmaci antitumorali autorizzati per l'impiego in Italia è quindi assoluta, a prescindere dal loro eventuale coinvolgimento in studi clinici.

L'azienda fa presente di ritenere grave ed inaccettabile il fatto di alimentare paure ingiustificate e far credere ai cittadini livornesi che aver solo ridotto il numero degli studi clinici che sono autorizzati nell'oncologia medica dell'ospedale di Livorno possa significare una minore possibilità di cure, con conseguenti rischi e pericoli per i malati di tumore; la stessa azienda sottolinea che tali affermazioni sono non corrispondenti al vero e prive di qualunque valore scientifico.

A giudizio dell'azienda interessata la strumentalizzazione di normali dinamiche gestionali interne alla medesima, a cui si è assistito, è stata spiacevole.

Oggi, 42 cittadini livornesi su 100 malati di tumore vanno a curarsi in altre aziende sanitarie, mentre fino a 5 anni fa non arrivavano a 20 su 100. Al contempo, è diminuita la capacità delle strutture territoriali di attrarre pazienti da altre aree della Toscana e del Paese. Sono, inoltre, diminuiti i ricoveri, mentre sono lievitati da poco meno di un milione a oltre 4 milioni e mezzo di euro i costi che la ASL 6 deve pagare alle altre aziende sanitarie a

causa dell'esodo di pazienti e, inoltre, l'azienda figura come quella con la maggiore spesa *pro capite* per farmaci oncologici in Toscana.

L'azienda denuncia, altresì, il progressivo deterioramento della situazione dell'oncologia medica negli ultimi 5 anni, mostrato dai dati riportati. Ciò non di meno, allo stato attuale sono attivi 21 studi clinici presso l'oncologia medica del presidio ospedaliero di Livorno, 7 dei quali autorizzati dall'attuale direzione sanitaria, a dimostrazione, secondo l'azienda stessa, della mancanza di preconcetti riguardo alla ricerca clinica.

È però da tener presente che l'azienda ASL 6 riafferma la propria vocazione primaria rivolta alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle malattie che colpiscono la popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento, ritenendo che la ricerca clinica, pur essendo un *quid pluris* di indubbio valore, non è e non può essere prioritaria rispetto alle attività assistenziali.

L'azienda ritiene pertanto necessario recuperare prioritariarnente l'efficienza perduta nell'attività principale di assistenza ai pazienti oncologici, tornando ad assicurare a tutti i cittadini livornesi di potersi curare nella propria città e in particolare nell'oncologia medica dell'ospedale di Livorno, in cui sono disponibili istituzionalmente, e non grazie alla sperimentazione clinica, tutti i farmaci antitumorali presenti nella farmacopea ufficiale, nessuno escluso.

Alla luce dei fatti esposti, il Ministro ringrazia l'interrogante per aver sollevato una questione di significativo rilievo, e anticipa che nel costante e proficuo confronto che ha con tutte le Regioni, compresa la Toscana, sarà sua cura, nel rispetto delle prerogative istituzionali, verificare che i propositi annunciati dall'azienda vengano realizzati.

Il Ministro della salute
LORENZIN

(6 novembre 2014)

PAGLIARI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

nel mese di aprile 2014 è stato bandito un nuovo concorso a 35 posti di segretario di legazione in prova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV Serie speciale dell'11 aprile 2014;

in questo modo il Ministero degli affari esteri non ha provveduto allo scorrimento delle graduatorie vigenti previamente allo svolgimento di un nuovo concorso, così come imposto dal decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013;

inoltre, con il decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, il legislatore ha inteso rendere lo scorrimento attività vincolata non solo per le pubbliche amministrazioni statali ma ora anche per gli enti locali, e non si comprende come possa il Ministero (unico tra tutti) sottrarsi a tale previsione, definita nel titolo del decreto-legge anche come urgente;

ciò costringe gli idonei presenti nella graduatoria del precedente concorso pubblicata nel mese di novembre 2013 ad una lunga e costosa battaglia legale, mentre il periodo di vigenza triennale della graduatoria si riduce. Viene fatto rilevare che in passato, quando non vi era alcun obbligo di scorrimento, il Ministero ha proceduto, negli anni 2008 e 2010, ad uno scorrimento delle graduatorie,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per dare una corretta applicazione della normativa di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.

(4-02812)

(9 ottobre 2014)

RISPOSTA. - L'interrogazione offre lo spunto per confermare quanto la carriera diplomatica sia una carriera dello Stato retta da un ordinamento speciale ("Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri" di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni e integrazioni), in ragione, tra l'altro, delle specificità del percorso professionale e delle funzioni ricoperte dal personale diplomatico nel servizio all'estero.

Il concorso bandito dal Ministero per l'accesso alla carriera diplomatica è da sempre finalizzato alla selezione di funzionari con il più alto livello di preparazione ed aggiornamento, in ossequio al principio di massima efficienza ed efficacia dell'azione diplomatica della Farnesina.

Per garantire il raggiungimento di tale obiettivo, il concorso si tiene in linea di principio con cadenza annuale. Per il periodo 2010-2014, tale cadenza è stata disposta dal decreto-legge n. 1 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010, che ha stabilito per il concorso diplomatico una deroga al regime generale del blocco del *turnover*.

Solo in rarissime e specifiche occasioni l'amministrazione ha fatto ricorso all'assorbimento di idonei non vincitori di graduatorie vigenti, ad esempio nel 2010 per esigenze legate a sopravvenute e straordinarie necessità lavorative, visto che, è bene specificarlo, nell'anno precedente non si era tenuto alcun concorso diplomatico.

Medesime considerazioni vanno fatte riguardo alla stipula della convenzione tra il Ministero e il DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'eventualità per quest'ultimo organismo di attingere, a fini di reclutamento, dalle graduatorie di idonei non vincitori di precedenti concorsi diplomatici è la naturale conseguenza della suddetta scelta del Ministero in favore dell'indizione di nuovi concorsi.

Con l'intesa in questione, infatti, si sono volute creare le condizioni per gli idonei non vincitori di concorsi diplomatici conclusi affinché un'altra branca dell'amministrazione potesse eventualmente manifestare interesse a fini di assunzione per detti idonei non vincitori che il Ministero non ha intenzione di assumere.

Il *modus operandi* concorsuale del Ministero è oggi legittimato in maniera inoppugnabile sotto il profilo sia legislativo che giurisprudenziale.

L'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, tra le altre cose subordina l'avvio di nuove procedure concorsuali all'esistenza di una specifica autorizzazione.

Nel caso dell'amministrazione degli esteri tale autorizzazione esiste già e risiede nella normativa speciale di cui al decreto-legge n. 1 del 2010 che, come noto, in deroga al blocco del *turnover* nella pubblica amministrazione e come anche ricordato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia nel corso di una recente seduta di interrogazioni a risposta immediata (*question time*) alla Camera dei deputati, legittima il Ministero non solo a mettere a concorso ma anche ad assumere segretari di legazione in prova per la carriera diplomatica sino ad un numero di 35 unità, annualmente, e per il quinquennio 2010-2014.

In altre parole, la normativa del 2013 non ha aggiunto alcunché rispetto alle determinazioni del legislatore del 2010 sulla legittimità dell'indizione di nuovi concorsi da parte del Ministero. Anzi, il decreto-legge n. 101 del 2013 ne ha confermato i contenuti relativamente alla presenza di una previa, necessaria e speciale autorizzazione normativa per porre in essere un nuovo esercizio concorsuale.

In parallelo con il riscontro di tipo normativo, la legittimità dell'azione ministeriale è stata ribadita a più riprese anche dalla giustizia

amministrativa che, oggi, attraverso le sue ripetute determinazioni ha oramai prodotto un orientamento consolidato a favore del Ministero.

Il Consiglio di Stato (con l'adunanza plenaria n. 14 del 2011, e successivamente con una sentenza del 2013 e 2 del 2014) e il TAR (con sentenza del 2014), nel quadro di una serie di determinazioni a favore del Ministero relative a ricorsi (respinti) presentati da idonei non vincitori dei concorsi 2010, 2011 e 2012, hanno ripetutamente confermato la specialità normativa del Ministero (non solo relativa al più volte citato decreto-legge n. 1 del 2010 ma altresì dell'ordinamento stesso dell'amministrazione degli esteri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica), legandola alle peculiarità proprie della carriera e dei meccanismi specifici di crescita professionale in essa previsti.

Da notare che la suddetta specialità, che proprio ai sensi dell'adunanza plenaria n. 14 del 2011 del Consiglio di Stato impone al Ministero l'obbligo primario di bandire nuovi concorsi prima di un eventuale assorbimento di idonei non vincitori, è stata ribadita dalla giustizia amministrativa nel 2014 in occasione di 3 pronunce: quindi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 125 del 2013, a dimostrazione che con quest'ultima normativa non vi è stata alcuna novella sostanziale se non la conferma implicita della completa legittimità dell'azione dell'amministrazione (come, da ultimo, confermata in sede cautelare anche con riferimento alle impugnative presentate, e respinte, dagli idonei non vincitori del concorso 2013 avverso il concorso diplomatico 2014).

Stante quanto sopra, il Ministero non ritiene di dover effettuare alcun intervento in autotutela, nella piena convinzione non solo di non aver violato in nessun modo il decreto-legge n. 101 del 2013, ma anzi di stare agendo in un quadro di legittimità e legittimazione normativa.

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
PISTELLI

(12 novembre 2014)

ROSSI Maurizio, MINZOLINI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

Genova, come la Liguria tutta, soffre di enormi problemi di circolazione e trasporti; un esempio è il ponte Morando, che attraversa la città, che ha gravi problemi e necessita di una nuova opera per alleggerire il traffico che vi transita. Inoltre tutto il tratto autostradale della zona è al di sotto

di quelle disposizioni di sicurezza raccomandate a livello europeo per quanto riguarda gallerie, corsie di servizio e non risulta chiaro fino a quando potranno essere considerate in regola sulla base delle normative richiamate;

la Liguria è totalmente isolata dal resto del Paese. È noto quali siano i gravissimi disagi autostradali proprio ascoltando i notiziari quotidiani di Isoradio: si tratta di uno dei nodi più problematici del Paese, che collega l'Italia alla Francia come nel caso del collegamento ferroviario, reso famoso solo dal deragliamento del treno di Andora del gennaio 2014. Si tratta di un collegamento che dal dopoguerra attende il raddoppio e nonostante le promesse fatte è ancora bloccato. Inoltre si sottolinea anche (in attesa della nuova linea Genova-Milano che vedremo solo fra un decennio) la necessità di migliorare e rendere più veloce (sotto i 60 minuti) la linea ferroviaria Genova-Milano percorsa ad oggi da treni indecenti e con durate di viaggio molto superiori rispetto alle percorrenze oggi consentite con le attuali infrastrutture. Per completare la drammaticità dei collegamenti con la Liguria si aggiungano anche le gravi difficoltà di collegamenti aerei, sempre meno e con costi esorbitanti che arrivano a superare anche i 500 euro;

è noto come la vocazione principale della Regione Liguria sia legata al turismo e al suo porto, e come siano previsti notevoli aumenti di traffico pesante, con un incremento del traffico *container*. Da sempre è chiaro come non sia possibile alcuno sviluppo delle Liguria senza infrastrutture. Lo stesso Ministro in indirizzo ha dichiarato come le aree portuali e aeroportuali debbano essere collegate con infrastrutture via terra e ha riconosciuto, in occasione del grave deragliamento di Andora, la necessità di finire e finanziare il collegamento internazionale che attraversa la Liguria;

la cosiddetta Gronda di Genova è un tracciato autostradale già definito che deve essere realizzato da società Autostrade SpA. Si tratta di un investimento che prevedeva all'origine un costo di 3,2 miliardi di euro e, come per tutte le altre grandi opere previste dalla convenzione con società Autostrade, è finanziato attraverso aumenti tariffari da spalmarsi negli anni della durata dei lavori;

è noto come società Autostrade ogni anno applichi un aumento delle tariffe del 70 per cento sugli incrementi Istat e, inoltre, altri aumenti tariffari vanno a sommarsi proprio alle nuove opere;

in recenti dichiarazioni il Ministro in indirizzo avrebbe affermato che la Gronda di Genova avrebbe un costo che non può essere sostenuto solo con l'aumento delle tariffe ed ha chiamato a contribuire anche la Regione Liguria. In tali dichiarazioni, rilasciate in modo, a parere degli interroganti, del tutto inaspettato e in un contesto non appropriato, risulta che non si abbia nulla da eccepire su tutte le altri grandi opere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda chiarire le affermazioni rilasciate sul tema "Gronda di Genova" e se ritenga opportuno anche bloccare l'unica altra grande opera prevista dalla convenzione con società Autostrade e cioè il nodo autostradale di Bologna e se anche in questo caso abbia richiesto l'intervento economico della Regione Emilia-Romagna;

se esista un piano definito sul sistema dei trasporti e quale sia il destino per una Regione come la Liguria;

se ritenga di dare un forte impulso allo sviluppo infrastrutturale e viario per porla al passo con i tempi o se l'obiettivo finale non sia quello di affossare un'intera Regione privilegiandone altre.

(4-02564)

(29 luglio 2014)

RISPOSTA. - La realizzazione della "gronda di ponente" rientra tra gli interventi viari risolutori del problema dei trasporti relativo al nodo di Genova compresi nel "Primo programma delle infrastrutture strategiche" della legge obiettivo, approvato con delibera CIPE del 21 dicembre 2001.

Nel mese di marzo 2002 è stata sottoscritta l'intesa istituzionale quadro tra Governo e Regione Liguria che individuava gli interventi finalizzati a decongestionare il trasporto urbano e metropolitano di Genova.

Tali interventi sono stati inseriti già nel IV atto aggiuntivo sottoscritto con la società concessionaria Autostrade per l'Italia nel 2002; successivamente, con la convenzione unica firmata il 12 ottobre 2007, i suddetti interventi sono stati ribaditi e così individuati: gronda di ponente e interconnessione A7-A10-A12; nodo di S. Benigno; *tunnel* di Rapallo.

Nell'atto aggiuntivo alla convenzione unica, sottoscritto il 23 dicembre 2013, gli interventi del nodo di Genova sono rimasti invariati.

L'opera ha avuto un complesso *iter* iniziato nel 2003 che ha condotto nel 2009 a definire la soluzione progettuale anche attraverso la procedura di dibattito pubblico. Nel febbraio 2010 a conclusione della procedura, il Ministero, la Provincia e il Comune di Genova, l'Autorità portuale di Genova, l'ANAS e Autostrade per l'Italia, dopo l'emissione delle precedenti deliberazioni favorevoli, hanno sottoscritto il nuovo protocollo d'intesa per la condivisione della soluzione individuata e l'indicazione dei passi successivi per lo sviluppo dell'opera. Il 13 aprile 2011 il protocollo di intesa è stato sottoscritto anche dalla Regione. Nel nuovo protocollo sono inseriti i seguenti interventi: gronda di ponente; potenziamento del nodo di S. Benigno

(Genova ovest); nuova viabilità di accesso alle aree portuali del bacino di Voltri; riorganizzazione della viabilità di collegamento intercomunale della valle dell'Entella e delle sue interconnessioni con il sistema autostradale (stazione di Lavagna); intervento di complanarizzazione dell'autostrada A10 in località Prà-Palmaro.

In particolare, per quanto attiene alla gronda di ponente si evidenzia che il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale sono stati redatti nei primi mesi del 2011 e a giugno dello stesso anno è stata avviata la procedura VIA conclusasi nel gennaio 2014: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emesso il relativo decreto VIA, con prescrizioni.

L'*iter* approvativo deve ancora concludersi con l'espletamento della conferenza dei servizi, la cui prima seduta, inizialmente fissata per il 17 ottobre 2014, è stata rinviata al prossimo 12 dicembre, in attesa di ricevere le delibere regionali e comunali di parere in merito al tracciato.

L'importo previsto dell'opera ed inserito nel piano finanziario della società concessionaria è 3,2 miliardi di euro. Il recupero finanziario dell'investimento avverrà con adeguamenti tariffari che porteranno ad un maggior costo all'utenza, al 2028, con un aumento del 15,11 per cento complessivo sulla rete di Autostrade per l'Italia. L'inizio dei lavori è previsto nel 2018 e la durata prevista è di 8 anni.

Il 2 settembre 2014, presso il Ministero, si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato il presidente della Regione Liguria, l'assessore regionale per le infrastrutture, i rappresentanti della Provincia e il sindaco di Genova. Nel corso di tale incontro si è convenuto di procedere celermente all'esame del progetto in Conferenza dei servizi e, in considerazione del forte incremento tariffario, di valutare tecnicamente la possibilità di eseguire l'opera per stralci funzionali.

Per quanto riguarda il passante di Bologna, si rappresenta che in data 29 luglio 2014 questo Ministero ha sottoscritto con i rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, della Provincia e del Comune di Bologna e della società concessionaria Autostrade per l'Italia, l'accordo regolante gli aspetti relativi alla realizzazione dell'intervento del passante nord di Bologna e opere di banalizzazione dell'attuale tratto autostradale della A14 tra Borgo Panigale e San Lazzaro. Con il suddetto accordo la società Autostrade per l'Italia si è impegnata ad elaborare la progettazione preliminare dell'intervento. Il consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia ha approvato l'accordo in data 19 settembre 2014.

La realizzazione dell'opera non prevede alcun impegno economico per la Regione, rientrando tra gli "Altri investimenti" convenzionalmente previsti per la società concessionaria.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

LUPI

(6 novembre 2014)